

29. Sentenza 20 febbraio 1913 nella causa Marianna.

Art. 92 cif. 4 LEeF : Se una bovina da latte è indispensabile al debitore, essa non è pignorabile anche quando questi non si nutre direttamente del latte della medesima, ma vive dei proventi regolari che da questa bovina si possono derivare.

Nell'esecuzione n° 1213 dell'Ufficio di esecuzione di Vallemaggia promossa dal sig. avv. Angelo Dazio in Locarno in odio di Vedova Marianna nata Bazzi in Peccia, di anni 82, fu pignorata il 30 novembre 1912 l'unica vacca da latte della debitrice; la bovina trovavasi allora a sverno in Gravesano.

Con ricorso del 5 dicembre 1912, inoltrato in tempo utile, la debitrice domandava all'Autorità cantonale di vigilanza che la vacca fosse esclusa dal pignoramento ai sensi dell'art. 92, cif. 4 della LEeF, comechè la bovina fosse a lei indispensabile per il proprio sostentamento: non aver essa debitrice, ormai molto vecchia ed impotente, all'infuori dell'usufrutto di qualche campicello, altro mezzo per vivere: che se, appunto per causa della tarda età e dell'indigenza essa è obbligata di dare a sverno la bovina, mantenendola altra parte dell'anno col fieno di qualche bene usufruito e col godimento del pascolo comunale, essere per ciò non men vero, che essa vive unicamente dei prodotti di questa vacca.

In un rapporto all'istanza cantonale l'Ufficio di esecuzioni di Vallemaggia constatata, che la bovina trovasi di regola presso terzi, a sverno dall'ottobre a maggio e dal giugno a settembre sull'alpe.

L'istanza cantonale respinse il ricorso. Parte dal concetto che l'art. 92, cif. 4 LEeF esclude dal pignoramento una bovina da latte nel solo caso in cui il debitore usi del latte in natura, per il suo sostentamento o quello della famiglia. Ora, dice l'Autorità cantonale, la debitrice non tiene presso di sé la bovina che qualche giorno dell'anno: non può dunque usufruire direttamente del latte.

In diritto:

L'istanza cantonale non pretende e dagli atti non risulta che la debitrice non eserciti l'agricoltura o non trovi il suo

sostentamento all'infuori della medesima. Si deve ammettere — la tarda età della debitrice lo comprova — che la ricorrente non ha altro provento fuorchè, come essa ammette, il prodotto di qualche campicello da lei goduto in usufrutto e ciò che le può rendere direttamente od indirettamente la bovina oppignorata.

Ora, la circostanza che la ricorrente, per gran parte dell'anno, non tiene presso di sé la bovina, ma la manda a svernare od all'alpe, non può aver per conseguenza di privarla di questo unico sostegno rendendo la vacca pignorabile.

La legge (Art. 92, cif. 4) non dice che il debitore si debba nutrire direttamente del latte della bovina, affinché questa resti esclusa dal pignoramento: basta che il debitore viva dal provento regolare di questa bovina, consista esso provento nel consumo diretto del latte e nel godimento dei surrogati dello stesso (prezzo di vendita del latte, cacio, burro, latticini in genere), od in altra retribuzione per lo sverno o l'alpeggio. È evidente che la debitrice non dà all'alpe od in isverno la bestia senza nessun compenso, sia desso la somministrazione dei prodotti di questo latte oppure una somma di danaro.

Nella fattispecie, non si dovrà dimenticare, che, come lo constata l'Ufficio di esecuzione e con lui l'istanza cantonale, per un certo tempo almeno — tra l'alpeggio e lo sverno — la ricorrente vive direttamente del prodotto naturale della bovina: se dunque questa non serve direttamente di nutrimento alla debitrice se son per una parte dell'anno e ciò non perchè la debitrice possenga altri proventi, ma perchè le mancano i mezzi per sostentarla presso di sé, non c'è motivo di sottrarle la vacca anche per il tempo, in cui quest'ultima non può servirle direttamente di alimento.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è ammesso.